

07038-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIANO IMPERIALI

- Presidente

Sent. n. sez. 3

UP - 12/01/2021

GIOVANNA VERGA

MARIA DANIELA BORSELLINO

IGNAZIO PARDO

SANDRA RECCHIONE

- Relatore -

R.G.N. 17670/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del (omissis) per difetto di
legittimazione al ricorso; in relazione al ricorso presentato nell'interesse degli Enti si
instava per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania ed inammissibilità nel resto.

L'avv. (omissis) : per la parte civile Regione Siciliana depositava conclusioni e nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore degli Enti ricorrenti (omissis) insisteva per l'annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. la Corte di appello di Catania decideva in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla VI sezione penale della Corte di cassazione e procedeva (a) a determinare il profitto lucrato singolarmente dalle società (omissis) s.r.l. e (omissis) S,r.l. in relazione al reato previsto dall'art. 316 cod. pen. commesso dall'amministratore degli enti anche nell'interesse della società, (b) a quantificare il valore degli immobili oggetto di confisca per equivalente; (c) ad indicare i criteri che erano alla base della definizione del trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello rideterminava il profitto complessivo lucrato dalle società ricorrenti quantificandolo nuovamente attraverso l'applicazione degli indici di rivalutazione monetaria e gli interessi legali; disponeva inoltre una perizia per la valutazione degli immobili in sequestro e rilevando come lo stesso - come quantificato dal tecnico incaricato - fosse inferiore al profitto stimato, il che ne imponeva la integrale confisca.

Indicava infine criteri seguiti per la definizione delle sanzioni rilevando come le stesse fossero proporzionate al profitto lucrato e come, pur discostandosi dal minimo, erano inferiori al valore medio e proporzionate alla gravità del fatto; la determinazione della durata delle sanzioni interdittiva veniva invece giustificata in ragione della loro funzione preventiva.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di (omissis) (omissis), la cui responsabilità per il reato previsto dall'art. 316 bis cod. pen risultava definita con sentenza passata in giudicato che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello nel rivalutare il profitto da reato lucrato dagli Enti tratti a giudizio per rispondere della loro responsabilità amministrativa non avrebbe valutato gli argomenti offerti dai consulenti di parte e si era affidata alle conclusioni di una perizia svolta senza che fosse effettuato alcun accesso diretto agli immobili da valutare.

3. Ricorreva anche il difensore delle società (omissis) s.r.l e (omissis) s.r.l. munito di procura speciale; lo stesso deduceva:

3.1. violazione di legge: la Corte di appello non si era limitata ad identificare il profitto riferibile alle due società ed a valutare il valore degli immobili posti in sequestro al fine di disporre la confisca per equivalente in misura non eccedente il profitto, ma aveva rideterminato lo stesso in misura superiore a quello individuato dalla sentenza rescindente. La Cassazione aveva infatti già quantificato il profitto nella misura complessiva di euro 5.863.140, 00 euro, importo che veniva rivalutato dalla Corte territoriale che quantificava in misura superiore rispetto a quello identificato dalla Cassazione che, sul punto, diveniva definitiva.

3.2. Violazione di legge: nel profitto non potevano essere inclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria che erano voci che inerivano al rapporto di credito con l'Ente erogatore e che avrebbero potuto incidere sulla quantificazione del risarcimento, ma non sulla quantificazione del profitto ovvero sul vantaggio di immediata derivazione causale dal reato;

3.3. vizio di motivazione: la quantificazione del profitto veniva effettuata attraverso un integrale ed immotivato rinvio alle conclusioni della perizia che peraltro era stata svolta non dal tecnico nominato, ma da un suo coadiutore, non investito direttamente dell'incarico; si deduceva che, tenuto conto della complessità dell'attività peritale, questa avrebbe dovuto essere affidata ad un collegio di esperti, mentre nel caso in esame la stessa era stata affidata ad un solo tecnico, che aveva anche delegato l'attività ad altra persona;

3.4. vizio di motivazione: la Corte territoriale aveva validato e fatto proprie le conclusioni della perizia senza effettuare alcun vaglio critico dei metodi e dei parametri utilizzati; segnatamente per il plesso di Catania era stato valutato facendo riferimento al minimo valore di comparazione dell'usato, e non del nuovo, dal quale venivano detratti costi di costruzione valutati in misura eccessiva; inoltre si deduceva che si registravano vistose omissioni sulla determinazione della superficie commerciale; in relazione al plesso di Pozzillo si censurava la scelta di un valore unitario di vendita del "nuovo" prossimo a quello minimo riferibile alle vendite dell'usato; si deduceva infine che la perizia non era affidabile in quanto era stata elaborata senza alcun accesso agli immobili da stimare.

3.5. Vizio di motivazione: non era stata presa in considerazione la memoria depositata in data 29 giugno 2019 allegata al ricorso che portava all'attenzione del giudice temi inediti o non approfonditi;

3.6. violazione di legge e vizio di motivazione: nel giustificare la definizione del trattamento sanzionatorio la Corte di appello non avrebbe fatto riferimento alla parziale restituzione del finanziamento ed alla prestazione di garanzie ritenendo, illogicamente, che le ipoteche non fossero a garanzie dell'Ente creditore, ma delle società ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (omissis) è inammissibile.

1.1. La sua posizione veniva risulta definita con sentenza passata in giudicato (il suo ricorso per cassazione veniva dichiarato inammissibile), sicché lo stesso non ha alcuna legittimazione a impugnare la sentenza emessa dalla Corte di appello all'esito del giudizio rescissorio effettuato limitatamente ai punti devoluti, inerenti la responsabilità amministrativa degli enti (omissis) srl e (omissis) srl

1.2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso del (omissis) consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00.

2. Il ricorso proposto nell'interesse degli enti (omissis) srl e (omissis) srl è fondato.

2.1 La Cassazione identificava il profitto complessivo nella somma di 5.863.140,00 euro e disponeva l'annullamento (a) per la identificazione del profitto lucrato singolarmente dagli enti chiamati a rispondere per la responsabilità amministrativa da reato (b) per identificare il valore degli immobili oggetto di confisca per equivalente.

Il giudizio rescissorio è caratterizzato da profili di illegittimità che investono sia la quantificazione del profitto che la valutazione del valore degli immobili sottoposti a confisca.

2.1.1. Con riguardo al primo profilo, ovvero la quantificazione del profitto il collegio ribadisce:

(a) con riguardo alla identificazione del profitto che questo si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. 2, Sentenza n. 53650 del 05/10/2016 Cc. (dep. 16/12/2016) Rv. 268854 - 01, Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264436 - 01)

(b) con riguardo alla estensione del giudizio rescissorio che il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate né aventi con queste connessione essenziale. Con il termine "parti della sentenza" si intende, infatti, qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto, su aspetti non più suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio per la definitività e l'irrevocabilità della decisione della Corte di cassazione, sia pure limitata dall'oggetto dell'annullamento. Ne consegue che, da un lato, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che,

siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall'altro, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa (tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa) (*ex multis* Sez. 1, Sentenza n. 4882 del 21/03/1996 Ud. (dep. 15/05/1996) Rv. 204637 - 01)

2.1.2. nel caso in esame nell'effettuare il giudizio rescissorio la Corte territoriale rivalutava l'entità del profitto scostandosi sensibilmente da quello quantificato dalla Cassazione calcolando anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria

L'operazione è illegittima (a) sia perché l'ammontare del profitto si calcola al netto degli interessi e della rivalutazione che sono voci rilevanti per la quantificazione del risarcimento del danno, ma non per l'identificazione del quantum lucrato attraverso la consumazione dell'illecito (b) sia perché la Corte di appello non rispettava il vincolo del giudicato parziale sulle parti non annullate della sentenza e, dunque, sulla complessiva quantificazione del profitto effettuata in via definitiva dalla sentenza rescindente che non annullava sul punto.

2.2. Anche il percorso argomentativo a sostegno della identificazione del valore degli immobili risulta viziato.

2.2.1 La valutazione degli esiti dell'accertamento peritale non risulta conforme alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Cassazione in materia.

La Cassazione nell'identificare gli oneri gravanti sul giudice di merito quando valuta la prova scientifica ha affermato che «per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. [...] dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso

esaminato. In breve, una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso. Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffatta: le informazioni di cui si parla relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti. Costoro, per le ragioni che si sono ormai ripetutamente dette, non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una "metateoria" in grado di guidare affidabilmente l'indagine. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto» (ex multis Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010 - dep. 13/12/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943, §15).

Il collegio ricorda inoltre che il diritto al contraddittorio nella formazione della prova scientifica ha una configurazione più complessa rispetto a quella assunta nella formazione della prova testimoniale in quanto richiede che il confronto sia esteso alla fase dell'accertamento extradibattimentale, quando si eseguono le operazioni tecniche funzionali all'espletamento dell'incarico. Che il contraddittorio debba essere esteso a tale fase dell'accertamento: nel caso Mantovanelli v. Francia (18 marzo 1997) la Corte europea ha rilevato l'iniquità del processo e la violazione dell'art. 6 § 1 perché ai ricorrenti non era stato consentito di partecipare alle operazioni peritali, extraprocessuali, sviluppatesi attraverso l'audizione di persone in possesso di informazioni decisive.

Tale contraddittorio deve avere una proiezione sia nell'esame dibattimentale dei tecnici, sia - che è quello che ci interessa - nella motivazione.

In materia la Cassazione ha infatti affermato che in tema di perizia, il giudice, dopo l'esame del perito, è tenuto ad integrare il contraddittorio con l'esame del consulente tecnico dell'imputato qualora questi abbia assunto iniziative di sollecitazione e di contestazione rispetto all'attività peritale ed ai relativi esiti. Sez. 1, n. 54492 del 05/04/2017 - dep. 04/12/2017, P.G. in proc. Perillo, Rv. 271899; Sez. 6, n. 27928 del 01/04/2014 - dep. 26/06/2014, Cappelli, Rv. 261641; Sez. 6, n. 12610 del 14/01/2010 - dep. 31/03/2010, Costi, Rv. 246725).

Tale confronto deve essere valutato dal giudice che ha l'onere di esprimere le ragioni per le quali ritiene di assegnare capacità dimostrativa ad una scelta tecnica piuttosto che all'altra, facendosi carico di indicare il motivo per cui ritiene di non aderire alle tesi contrarie a quella prescelta.

2.2.2. Nel caso in esame la motivazione nel definire il valore degli immobili sottoposti a confisca per equivalente faceva rinvio - netto ed acritico - ai risultati della

perizia senza prendere in considerazione le deduzioni dei tecnici di parte e quelle allegata con la memoria della quale il ricorrente deduce la omessa valutazione,

Si tratta di una motivazione insufficiente in quanto non indica il percorso argomentativo che deve caratterizzare la valutazione della prova scientifica e che richiede: (a) l'analisi della autorevolezza scientifica del perito; (b) l'esposizione delle ragioni che sorreggono la validazione della tesi proposta, che deve tenere in considerazione gli argomenti offerti dai tecnici di parte, che svolgono una funzione essenziale nella formazione della prova tecnica.

2.2.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata affinché la Corte di appello definisca il *quantum* di profitto lucrato da ognuno degli enti ricorrenti, al netto degli interessi e della rivalutazione, fermo il limite complessivo identificato dalla prima sentenza rescindente (b) esprima compiutamente le ragioni poste a fondamento della quantificazione del valore degli immobili sottoposti a confisca per equivalente tenendo in considerazione le allegazioni difensive e quelle dei tecnici di parte in particolare.

3. Le doglianze in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio sono invece inammissibili in quanto - contrariamente a quanto dedotto - la Corte di merito offriva una puntuale ed accurata motivazione in ordine alle ragioni che avevano condotto alla definizione del trattamento sanzionatorio (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

La relativa valutazione non si presta a rivalutazione in sede di legittimità essendo caratterizzata da apprezzamenti di merito non rieditabili nell'ultimo grado di giurisdizione ove non emergano carenze decisive, vizi logici manifesti o discrasie esiziali tra prova raccolta e prova valutata, assenti nel caso in esame

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (omissis) srl e (omissis) srl limitatamente alla confisca degli immobili in sequestro con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Spese al definitivo.

Dichiara inammissibile il ricorso di (omissis) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 12 gennaio 2021

L'estensore

Sandra Recchione



Il Presidente

Luciano Imperiali



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 FEB. 2021

IL



CANCELLIERE
Claudia Pianelli